# ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4

Scuola dell'infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado
**Sede:** Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573
*Codice Meccanografico:* **TOIC8BN00Q** – *Codice Fiscale:* **94573110015** – *Codice univoco fatturazione:* **UFY8JI**
*E-mail ordinaria:* TOIC8BN00Q@istruzione.it *E-mail PEC:* TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it
sito web: **http://www.icpinerolo4.edu.it**



ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4-PINEROLO
Prot. 0007964 del 20/05/2025
II (Uscita)


Ai docenti dell'I.C. Pinerolo 4
Al Personale A.T.A.
Ai genitori

Agli Atti della scuola
All'Albo

OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico di adozione del Regolamento degli Organi Collegiali

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.Lgs. 297/1994, in particolare il Titolo I della Parte I concernente gli organi collegiali della scuola;
**VISTO** il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997;
**VISTA** la Legge n. 107/2015, che riafferma l'importanza della partecipazione e della collegialità nell'ambito dell'autonomia scolastica;
**VISTO** lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche);
**VISTA** la delibera del Collegio dei Docenti n. 66 del 13 maggio 2025, con cui è stato espresso parere favorevole in merito al Regolamento degli Organi Collegiali;
**VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 155 del 14 maggio 2025, con cui è stato approvato il Regolamento degli Organi Collegiali;
**CONSIDERATA** la necessità di definire, regolare e aggiornare le modalità di funzionamento degli organi collegiali dell'istituzione scolastica in modo coerente con il quadro normativo vigente;
**CONSIDERATA** l'importanza del regolamento come strumento fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione democratica, chiarezza procedurale e pieno esercizio del diritto-dovere di collaborazione delle diverse componenti scolastiche;

## DECRETA

**Art. 1 – Adozione**
È adottato il **Regolamento degli Organi Collegiali** dell'Istituto Comprensivo Pinerolo 4, allegato in calce al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, che disciplina la composizione, le competenze, le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali della scuola.

**Art. 2 – Finalità**
Il presente regolamento intende promuovere il corretto e ordinato funzionamento degli organi collegiali, valorizzando il principio della collegialità quale elemento costitutivo della governance scolastica.

Esso rappresenta uno strumento essenziale per favorire il dialogo tra le componenti della comunità scolastica, orientare le decisioni collegiali in modo condiviso, e assicurare coerenza e legittimità alle deliberazioni assunte.

**Art. 3 – Pubblicazione ed efficacia**

Il regolamento è pubblicato all'albo e sul sito web istituzionale dell'Istituto e ha validità a decorrere dalla data di approvazione.

**Il Dirigente Scolastico**
dott.ssa Antonella De Geronimo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PINEROLO 4**

**nella seduta del 14 /05/2025**

**con delibera n. 155**

- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 'Regola – mento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche';
- **VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di o- ogni ordine e grado, di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- **VISTA** la legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;
- **VISTO** che l'Istituto si è già dotato del Patto di corresponsabilità e di Regolamenti disciplinari per Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado, considerati all'unisono con il presente documento;
- **SENTITO** il parere del Collegio Docenti relativamente al presente documento di sintesi relativo al funzionamento degli OO.CC. di Istituto;

**in ottemperanza alle disposizioni citate e alle disposizioni vigenti in materia,**

**ADOTTA**
**IL PRESENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC. DI ISTITUTO.**

## Art.1 GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi Collegiali operanti nell'ICS di PINEROLO 4 sono i seguenti:

- Collegio dei Docenti
- Consiglio di classe/Interclasse/Intersezione
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva
- Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti

## Art.2
## DISPOSIZIONI GENERALI

a. Le presenti disposizioni sono valide per tutti gli OO.CC. oggetto del presente documento, salvo specifiche particolari nei paragrafi ad essi dedicati.

### 2.1. CONVOCAZIONE

a. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Dirigente Scolastico o da un

terzo dei suoi componenti.

b. L'atto di convocazione, emanato dal Dirigente Scolastico, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza.

c. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere trasmessa ai Componenti tramite Bacheca dell'e-registro o tramite mail.

d. L'ordine del giorno è disposto dal Dirigente Scolastico secondo le necessità organizzative, didattiche e funzionali dell'anno scolastico. Su richiesta del Collegio, tenuto conto che la convocazione di norma avviene cinque giorni prima della seduta, può essere proposta l'integrazione dell'o.d.g. nel limite massino di tre giorni prima della seduta convocata.

e. Si ricorda, ad ogni modo, che all'inizio dell'anno scolastico il Piano Annuale delle Attività fornisce agli Insegnanti tutti il calendario delle riunioni collegiali riguardanti i Docenti, che in tal caso si considerano già convocate. Le modifiche inerenti la data/l'orario di effettuazione apportate durante l'anno scolastico rispondono a necessità sopraggiunte e vengono convocate come sopra definito.

f. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

## 2.2. VALIDITÀ SEDUTE

a. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

b. La seduta si chiude all'ora indicata nell'avviso di convocazione, con un margine di tolleranza pari a quindici minuti: nel caso in cui l'Ordine del giorno non sia esaurito, la seduta viene aggiornata alla prima data utile.

c. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento di eventuale votazione.

## 2.3. RIUNIONI TELEMATICHE

Il nuovo CCNL 2019/21, firmato presso l'ARAN il 18 gennaio 2024, ha introdotto la possibilità di svolgere a distanza alcune riunioni degli organi collegiali.

l presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali e le riunioni di programmazione della Scuola Primaria dell'Istituto, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, sulla base del nuovo CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021 aggiornato al 18 gennaio 2024, che all'art. 44 comma 6 stabilisce quanto segue:

a) lo svolgimento a distanza dell'attività di programmazione della Scuola primaria e di altre attività tra quelle indicate dal comma 3, lettera b dell'art. 44 che non rivestano carattere deliberativo,

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti definisce, per votazione e con durata almeno quadrimestrale, quali tipologie di riunioni riguardanti i Docenti si debbano svolgere in modalità telematica.

Il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri dell'organo collegiale.

Il membro dell'OC è tenuto ad assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, a evitare, nello svolgimento delle sedute, il coinvolgimento, sotto qualsiasi forma e modalità, di familiari o persone esterne all'OC. È fatto divieto ai partecipanti la registrazione audio e/o video, fotografica della videoconferenza.

L'obbligo di riservatezza, già previsto per i Docenti, sarà esteso a tutti gli altri soggetti presenti alla riunione dell'organo collegiale.

## 2.4 DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO

a. Il Presidente o il Coordinatore di seduta individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi.

## 2.5 MOZIONE

a. Sulla discussione di un argomento all'OdG, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione integrativa con riferimento agli argomenti trattati.

b. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza e con votazione palese. L'accoglimento della mozione determina la trattazione dell'argomento.

## 2.6 DIRITTO DI INTERVENTO

2.6.1 Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

2.6.2 Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

## 2.7 VOTAZIONI

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedano il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone, salvo il diritto dell'Organo Collegiale di deliberare votazione palese.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

## 2.8DELIBERE

c. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (più della metà del numero totale dei voti, non computandosi nel numero i voti nulli e gli astenuti). (Art. 28 D.P.R. 416/74).

## 2.9REDAZIONE DEL VERBALE

A richiesta dei Dichiaranti nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto.
I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto sono conservati in appositi libri verbali così come prescritto dalla CM 177/75 (punto 1. lettera d). Una copia, a firma autografa e con dichiarazione di autenticità rispetto all'originale, sarà conservata anche sul sistema di gestione della scuola in forma dematerializzata .
I verbali dei Consigli di classe/Interclasse/Intersezione devono essere archiviati nel sistema di gestione del Registro Elettronico che avrà opportune sezioni per anno scolastico ad essi dedicate.
I verbali devono essere, preferibilmente, redatti seduta stante e comunque non oltre 15 giorni dall'adunanza.

## Art.3

## COLLEGIO DEI DOCENTI

a. La composizione, le competenze e le modalità di convocazione del Collegio dei Docenti (di seguito CD) sono regolate dall'art. 4 del D.P.R. 416/74.

b. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

a. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

b. Il CD può articolarsi in Commissioni e Dipartimenti disciplinari o di scopo, che svolgono azione preparatoria delle deliberazioni conclusive che restano sempre di competenza del Collegio in seduta plenaria. Il numero e le funzioni delle Commissioni vengono decisi dal Collegio durante le discussioni ad hoc. Il Collegio può anche costituire dei gruppi di lavoro con incarichi specifici.

c. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

### Competenze del Collegio dei Docenti

**Il Collegio**

- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa ed elabora il Piano dell'Offerta formativa.
- esercita potere di direttiva nel rispetto della libertà d'insegnamento
- delibera ai fini della valutazione degli alunni e in merito alla suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessarie opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica
- esprime parere sull'adozione e sulle modifiche dei regolamenti dell'Istituzione per la parte didattica
- provvede all'adozione dei libri di testo su indicazione dei Consigli di classe
- promuove iniziative di sperimentazione, formazione e aggiornamento dei docenti dell'Istituto
- individua, nel suo seno, due docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti Nell'adottare le proprie delibere il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe. Il Collegio dei Docenti può riunirsi per ordine di scuola per affrontare tematiche specifiche o necessità contingenti. Il Collegio è presieduto dal Dirigente, primus inter pares, e deve essere convocato almeno una volta a quadrimestre

## Art.4

## CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE/

a. I Consiglio di Classe/Interclasse/intersezione sono formati dai Docenti della classe e di sezione e dai Rappresentanti dei Genitori eletti (quattro ogni classe per la Scuola Secondaria I grado, uno ogni classe per la Scuola Primaria, uno ogni sezione per la Scuola Infanzia).

b. Le competenze e le modalità di convocazione degli OO.CC. sopra definiti sono regolate dall'art. 3 del D.P.R. 416/74.

c. Il calendario di convocazione degli OO.CC. oggetto del presente articolo viene definito dal Dirigente Scolastico ed è presieduto dallo stesso o da un insegnante della classe da lui delegato. La convocazione può essere disposta anche per richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

d. I consigli possono, con decisione autonoma, invitare tutti i Genitori a partecipare alle "assemblee di classe", su apposito OdG e con l'approvazione del Dirigente Scolastico.

**Riunioni del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione**

Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri eletti.

Il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei nelle sessioni di scrutinio periodico e finale.

**Competenze del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione**

Il Consiglio ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del Collegio docenti e, in particolare:

- agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori e alunni
- formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione
- dà parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica
- valuta periodicamente l'andamento educativo e didattico nelle classi di competenza
- esprime parere in merito all'adozione dei libri di testo
- contribuisce ad individuare le opportune iniziative integrative sia curriculari, che extracurriculari idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi gli impegni degli alunni
- indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la scuola intende svolgere inclusi i viaggi d' istruzione e le visite guidate
- decide in relazione alle sanzioni disciplinari applicando il Regolamento di disciplina di cui al Regolamento di istituto.

## Art.5
## CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

a. La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono regolate dall'art. 5 del D.P.R. 416/74 e succ. modificazioni.
b. Il consiglio di istituto, essendo la popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui preferibilmente 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei Genitori degli alunni, il Dirigente scolastico.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei Genitori degli alunni sono eletti dai Genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

### 5.1 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

a. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
b. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
c. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i Genitori membri del C.d.I. È considerato eletto il Genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima

votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

**d.** Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i Genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice-presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

**e.** Il C.d.I. è convocato dal Presidente. Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

**f.** L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

**g.** A conclusione di ogni seduta del Cd.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

**h.** Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. Delle commissioni nominate dal C.d.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

**i.** Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

**j.** Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

**k.** Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

**l.** La pubblicità degli atti del C.d.I. avviene mediante affissione in apposito albo – anche in modalità on line - dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni

**m.** Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

**n.** I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per Docenti, personale A.T.A. e Genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

**o.** Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

**p.** Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I

## 5.2 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un Docente, di un non Docente e di due Genitori. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi di Segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Si ricorda che la Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

### Art.6
### COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

**a.** Il Comitato di valutazione dei Docenti è definito dall'art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2016, a cui si rimanda per le competenze, che quivi si riassumono.

**b.** Il Comitato di valutazione dei Docenti è costituito dal Dirigente scolastico, da tre Docenti in servizio nell'istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante dei Genitori scelto dal Consiglio d'Istituto, da un componente esterno individuato dall'USR tra Docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

**c.** Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei Docenti sulla base:

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal Docente o dal gruppo di Docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;

**d.** il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un Docente componente del comitato ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale Docente, di cui all'art. 501 del d. lgs. 297/94

**e.** Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. nel caso in cui uno dei membri perda lo status di Docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio, se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio nel caso di perdita dello status di uno o più Genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.

**f.** La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

**g.** Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, favorevoli o contrari, validamente espressi dai componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di volontà valida e pertanto non va computata come voto espresso.

**h.** Il Comitato individua al suo interno il segretario per le verbalizzazioni che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico). Il segretario può essere individuato facendo espresso riferimento a una sola seduta.

**i.** Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza; per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

**j.** Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del d. lgs. 196/2003. 3 essi sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal d. lgs. 196/2003.